

Codice A1103A

D.D. 26 novembre 2024, n. 1473

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 82 COV2020).



ATTO DD 1473/A1103A/2024

DEL 26/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 82 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota del 5.11.2021, dalla Guardia di Finanza Compagnia di *omissis*, a carico della signora *omissis* nata a *omissis* e residente a *omissis* con processo verbale n. 62/2020 del 16.04.2020 redatto da agenti del nucleo appartenente al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti a *omissis*, nella data di cui sopra, a mezzo del quale è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 6 aprile 2020 relativo al "*divieto di svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa, nonché qualsivoglia attività motoria svolta, anche singolarmente, se non entro 200 metri dalla propria abitazione con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio*".

Preso atto degli scritti difensivi trasmessi dal soggetto interessato dai quali è emerso che la stessa, assistente domiciliare all'epoca dell'accertamento, svolgeva regolare attività di assistenza presso l'abitazione di un privato cittadino e che la sanificazione della propria autovettura (prassi per molte categorie professionali in quei giorni di emergenza epidemiologica) rientrava tra le condotte adottate nell'ottica di tutela dei cosiddetti soggetti deboli;

ritenuta pertanto sussistente, alla luce di quanto sopra, una oggettiva causa di giustificazione della condotta (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute ex punto 1 del decreto citato) e, di conseguenza, non sussistenti i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti